



COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A
SEGUITO DI ADOZIONE DI CANI
VAGANTI RECUPERATI SUL
TERRITORIO COMUNALE.

Approvato con Delibera del Consiglio

Comunale n. 48 del 31 maggio 2016

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A SEGUITO DI ADOZIONE DI CANI VAGANTI RECUPERATI SUL TERRITORIO COMUNALE.

ARTICOLO 1— OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'adozione da parte di privati dei cani randagi catturati nel territorio comunale ed ospitati presso il canile convenzionato.

ARTICOLO 2 - MODALITA' DI ADOZIONE

Tutti i cani randagi di proprietà del Comune ed ospitati presso il canile convenzionato possono essere adottati da privati che ne facciano richiesta **per un numero non superiore a due cani per nucleo familiare**”.

I privati interessati ad ottenere l'adozione di un cane sottoscriveranno adeguata dichiarazione di ritiro cane randagio presso la struttura convenzionata e, con la stessa, presenteranno la relativa domanda di contributo presso il Comune (modello allegato al presente atto) e, dopo gli opportuni accertamenti e garanzie di buon trattamento, disporrà l'erogazione dello stesso.

Il cane adottato diviene di proprietà dell'adottante, che sarà registrato all'anagrafe canina comunale e regionale quale proprietario e sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente per chi detiene un cane.

ARTICOLO 3 - INCENTIVI PER L'ADOZIONE

Il Comune di Mascali riconoscendo la funzione sociale dell'affidamento di cani randagi, da parte di soggetti privati, ritiene di incentivarla con un contributo economico così suddiviso:

€ 400,00 annue per i cani di grossa taglia per i primi di tre anni;

€ 300,00 annue per i cani di media taglia per i primi di tre anni;

€ 200,00 annue per i cani di piccola taglia per i primi di tre anni;

Si esclude ogni forma di contributo per l'adozione per gli anni successivi al terzo.

ARTICOLO 4 - DOMANDA DI AFFIDAMENTO

I soggetti della concessione del contributo, residenti nel territorio nazionale, disponibili a ricevere in affidamento un cane randagio ricoverato presso il canile convenzionato, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di ritiro cane randagio presso la struttura convenzionata e consegnata al Comune di Mascali per l'eventuale iscrizione nei registri dell'anagrafe canina. Il cane o i cani, devono essere detenuti in luogo all'interno del territorio del Comune di Mascali. I cittadini richiedenti l'adozione di cani devono possedere la maggiore età, assenza di condanne penali e non essere sottoposti a misure di prevenzione.

ARTICOLO 5 — ADOZIONE

L'istanza potrà essere accolta, ad esclusione dei casi in cui risultino a carico del richiedente, precedenti episodi di maltrattamento degli animali. Verrà disposto L'affido:

a) In forma temporanea nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento. In questo caso gli affidatari dovranno impegnarsi a restituire l'animale agli eventuali proprietari che ne facciano richiesta entro i suddetti termini;

b) In forma definitiva quando siano trascorsi Sessanta giorni dal l'accalappiamento ed il proprietario non abbia reclamato l'animale.

In ambedue i casi, l'affido è disposto mediante compilazione della scheda di affido cani randagi, che dovrà poi essere trasmessa agli uffici competenti del Comune a cura dei Servizi

Veterinari della Azienda Sanitaria Provinciale Sanitari Nr.3 Sicilia. In ogni caso dal momento dell'affido, sono trasferiti all'affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle vigenti leggi.

All'atto dell'affidamento, verrà consegnato all'affidatario del cane, il regolamento concernente le norme per l'adozione dell'animale e la scheda di affido da sottoscrivere e riconsegnare all'ufficio.

ARTICOLO 6 - MANTENIMENTO DELL'ANIMALE

L'affidatario si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o altro domicilio e a non cederlo se non previa segnalazione al Comune affidante. Si impegna altresì a dichiarare lo smarrimento o il decesso dell'animale o a mostrare l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso degli eventuali controlli domiciliari predisposti dal Comune di Mascali.

ARTICOLO 7 - EVENTUALE TRASFERIMENTO DELL'ANIMALE AFFIDATO

In caso di cessione del cane avuto in affidamento ad altro soggetto privato, il beneficiario del contributo si impegna a comunicare all'Ente il nominativo di quest'ultimo, il quale dovrà a sua volta sottoscrivere la scheda di affido.

In nessun caso il cane adottato potrà essere riconsegnato al canile di provenienza se non in particolari e gravi circostanze individuate con apposita Ordinanza Sindacale.

ARTICOLO 8 - INADEMPIENZE

Gli affidatari del cane saranno soggetti a controlli da parte della polizia municipale.

In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e mantenere l'animale in buone condizioni, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ricevuto.

ARTICOLO 8 BIS – CONTROLLI

Il Comune si riserva di effettuare controlli periodici senza preavviso, avvalendosi anche degli organismi veterinari dell'A.S.P., e/o associazioni di volontariato accreditate presso l'Ente, al fine di verificare il corretto mantenimento degli animali.

ARTICOLO 9 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo verrà erogato in misura del 50% al momento dell'affidamento, mentre la restante somma verrà erogata dopo sei mesi previo controllo della polizia municipale, o delle **associazioni accreditate presso l'Ente.**

Il contributo previsto dall'art. 3 verrà erogato, previa effettuazione dei controlli da parte degli Agenti di Polizia Municipale, o previa presentazione di certificazione veterinaria, o attestazione da parte di Associazioni accreditate presso l'Ente, che attesti il buono stato di salute del cane, al fine di verificare il corretto ed adeguato trattamento.

Per le successive annualità l'erogazione avverrà alla loro scadenza naturale con le stesse modalità del saldo allo scadere del primo anno.

L'importo del contributo di cui all'art.3 viene riconosciuto a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento e viene considerato mese intero superato il 15° (quindicesimo) giorno del mese in cui avviene l'adozione dell'animale.